



# COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

**SETTORE TECNICO**  
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

## AVVISO PUBBLICO

**Per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 con eventuale funzione di “Autorità competente” e/o di “Commissione di supporto tecnico-scientifico all’Autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS)”.**

## LA RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice del paesaggio) e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 148 che prevede l’istituzione delle “Commissioni locali per il paesaggio” di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;

Visti gli artt. 152 e 153 della L.R.T. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” che stabilisce la composizione e il funzionamento della commissione comunale per il paesaggio, organo che dovrà rendere il parere nel corso dei procedimenti autorizzativi previsti dall’art.146 del Codice del paesaggio;

Visti gli articoli 6 e 7 del Regolamento Edilizio comunale che stabilisce modalità e funzionamento della suddetta Commissione per il Paesaggio ai sensi della normativa regionale vigente;

Rilevata la necessità di procedere all’individuazione di tre nuovi membri, esperti in materia Paesaggistica e ambientale, da nominare quali componenti della Commissione per il Paesaggio ai sensi del suddetto art. 153 della L.R.T. 65/2014;

Visto l’art. 153, comma 6, della L.R.T. 65/2014 recante disposizioni circa i requisiti che debbono essere posseduti dai componenti della Commissione del Paesaggio;

Visto l’art. 13 della L.R.T. 10/2010 in merito alle “Funzioni dell’autorità competente”;

Visto l’art. 7 del Regolamento Edilizio, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/04/2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/04/2026 con la quale il Responsabile del Settore 3 è stato incaricato di predisporre gli atti necessari per la selezione di tre candidati a membri esterni della Commissione per il Paesaggio con eventuali funzione di Autorità Competente e/o di supporto all'Autorità Competente, mediante avviso pubblico e valutazione per curricula vitae;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 301 del 26/05/2026 di approvazione del presente avviso pubblico per la nomina dei membri della Commissione per il paesaggio;

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 16.01.2026 relativa alla nomina del Responsabile del Settore 3;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto,

## **RENDE NOTO**

### **ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE**

E' indetta una selezione pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula vitae per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, aventi i requisiti richiesti dall'art. 153 della L.R.T. 65/2014, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi D.Lgs. 11/04/06 n. 198.

### **ART. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 153, comma 6, della L.R.T.65/2014:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
- b) professionisti che siano o siano stati iscritti ali albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

- c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili di una struttura organizzativa con competenze sui temi attinenti il paesaggio o responsabili dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

### **ART. 3 – MODALTA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE**

La domanda dovrà essere redatta sul modello allegato, sottoscritta dal candidato e dovrà riportare l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine professionale, qualora posseduto.

I candidati dovranno altresì dichiarare la loro piena disponibilità a presenziare la commissione per il tempo occorrente all'esame delle pratiche poste all'ordine del giorno della medesima sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae, redatto su modello europeo e sottoscritto dal candidato, nel quale dovranno essere indicati: dati anagrafici, titolo di studio posseduto, numero e anno di iscrizione all'albo professionale, esperienza posseduta, eventuali ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- c) dichiarazione, resa nelle forme previste dagli articoli 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e già contenuta nel modello di domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal candidato anche in formato elettronico di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non avere procedimenti penali in corso; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;
- d) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, già contenuta nel modello di domanda di ammissione alla selezione.

Ogni eventuale variazione di residenza o di indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata all'amministrazione comunale mediante pec o lettera raccomandata.

Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate con precisione le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce o in formato digitale alla domanda o al curricula vitae.

#### **ART. 4 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune di Castelfranco di Sotto ovvero **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26 GIUGNO 2026.**

La domanda deve essere:

- trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo:  
**comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it.**
- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del comune;
- tramite posta: non fa fede il timbro postale e resta quindi a totale carico dell'interessato utilizzare un servizio che garantisca la consegna tassativa entro l'orario e il giorno di scadenza (sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura "Candidatura alla Commissione per il Paesaggio").

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

#### **ART. 5 – NOMINA**

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio è effettuata con atto deliberativo della giunta comunale e ad insindacabile giudizio della medesima, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature ammissibili predisposta dal Responsabile del Settore 3, in relazione ai requisiti di idoneità all'ammissione nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

La deliberazione è corredata dai curricula vitae dei membri nominati e dagli esiti motivati della valutazione comparativa delle candidature, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 2 nonché l'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nel territorio di Castelfranco di Sotto, corrispondente ad € 19,99 lordi.

La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

I membri esterni della commissione per il paesaggio che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo preventivamente comunicato al Responsabile del Settore 3, decadono dalla carica e la giunta comunale procede alla loro sostituzione avvalendosi della graduatoria dei candidati utilizzata in sede di nomina.

#### **ART. 6 – INCOMPATIBILITA'**

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione per il Paesaggio.

Non possono far parte della commissione per il paesaggio i consiglieri comunali, i membri della giunta e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o coloro che svolgono incarichi professionali c/o l'Ente.

Ai sensi dell'art.153 della L.R.T. n. 65/2014, inoltre, i componenti della Commissione per il Paesaggio, nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni, fatta salva la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.

Il membro della commissione per il paesaggio che si trovi in conflitto di interessi in ragione di rapporti professionali e/o di parentela con l'autore o il committente di un progetto, non può presenziare al suo esame e deve allontanarsi dalla seduta al momento della sua valutazione. Di ciò deve fare esplicita richiesta menzione nel verbale di seduta.

#### **ART. 7 – ATTRIBUZIONE COMPITI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO**

La Commissione per il paesaggio costituisce l'organo tecnico dell'amministrazione comunale per l'espressione del parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del Codice.

Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzativo semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017, il parere della commissione per il paesaggio non è obbligatorio.

La Commissione per il paesaggio viene convocata dal Responsabile del Settore 3 mediante posta elettronica ordinaria o pec.

I progetti sottoposti all'esame della Commissione per il paesaggio sono illustrati dal relativo responsabile del procedimento, senza diritto di voto.

La Commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

La Commissione si esprime anche sulle proposte di modifica della categoria di intervento dei fabbricati di pregio storico, architettonico e/o ambientale, come previsto dall'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente.

#### **ART. 8 – ATTRIBUZIONE COMPITI DI AUTORITA' COMPETENTE**

Potrà essere attribuita alla medesima Commissione la funzione di "Autorità competente" e/o di "Commissione di supporto tecnico- scientifico all'Autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS)", secondo le attività indicate dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, relativamente anche al Piano Strutturale, in corso, al futuro Piano Operativo, piani attuativi, piani di settore ed eventuali relative varianti.

Per detta attività specialistica, è stabilita una specifica forma di remunerazione, pari a:

- € 100,00 (IVA e previdenza escluse) per singolo professionista per procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- € 200,00 (IVA e previdenza escluse) per singolo professionista per procedimento "puntuale" (relativo a singole varianti agli strumenti urbanistici non riguardanti l'intero territorio comunale oppure per piani attuativi);
- € 240,00 (IVA e previdenza escluse), importo complessivo da dividere tra i membri per ogni seduta della "Commissione di supporto tecnico- scientifico all'Autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS)", nel caso di procedimenti complessi (atti di governo del territorio o piani di settore estesi all'intero territorio comunale).

I lavori afferenti la suddetta attività nei procedimenti di valutazione assoggettabilità a VAS e di VAS, saranno supportati sotto l'aspetto operativo dal personale amministrativo del settore che verbalizza, esegue le comunicazioni e tiene l'archivio dei documenti.

#### **ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI**

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di modificare o integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme regolamentari del comune di Castelfranco di Sotto, nonché il codice di comportamento.

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda allegato è affisso per 30 (trenta) giorni all'Albo On Line e sul sito internet <https://www.comune.castelfranco.pi.it/home.html> , è trasmesso all'Ordine degli Architetti delle provincie di Pisa, Firenze e Lucca, all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali delle provincie di Pisa, Firenze e Lucca, all'Ordine degli ingegneri delle provincie di Pisa, Firenze e Lucca, all'Ordine dei geologi della Toscana, ed inviato ai Rettorati delle Università di Pisa e Firenze ed dall'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con sede in Firenze.

*Allegato modello di domanda*

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3**

*Arch. Alessia Bochicchio*

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

*L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Castelfranco di Sotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.*